

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 13 maggio 2026, n. 155

**PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO
D'INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE,
LA REGIONE PIEMONTE E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA
MINORILE PER IL PIEMONTE PER LA PROMOZIONE DI
STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITÀ DI RACCORDO E
COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE
STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI IN PIEMONTE.
RINNOVO. (NP/SSC)**

Documento allegato

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 155/2026 - Cl. 1.28.7/1/2026

Oggetto PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE, LA REGIONE PIEMONTE E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITÀ DI RACCORDO E COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI IN PIEMONTE. RINNOVO. (NP/SSC)

Seduta n. 22

L'anno 2026, il giorno 13 maggio alle ore 13.45 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO.

Non sono presenti: il Consigliere Segretario CERA.

A relazione del Consigliere Segretario CASTELLO

PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE, LA REGIONE PIEMONTE E IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITÀ DI RACCORDO

E COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI IN PIEMONTE. RINNOVO. (NP/SSC)

Vista la legge 4 maggio 1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”, che all’articolo 9 comma 3 prevede che il Procuratore Minorenni effettua o dispone ispezioni, anche straordinarie, negli istituti di assistenza pubblici o privati;

Vista la normativa - D.lgs. 28 luglio 1989 n. 272, legge 11 agosto 2014 n. 117 e D.lgs 2 ottobre 2018 n. 121 - che individua nel Centro di Giustizia minorile, tramite i propri servizi minorili, il soggetto chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti in ambito penale di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni a carico di minori e giovani adulti fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

Visto l’articolo 26 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, che dispone che la funzione di vigilanza espletata dalle Commissioni territoriali competenti consiste nella verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale e nella verifica della qualità e dell’appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate;

Visto l’articolo 2, lettere g) i) m) della l.r. n. 31 del 9 dicembre 2009, istitutiva del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, che stabilisce che il Garante concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti e in strutture residenziali, alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato e svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del Tribunale per i minorenni;

Vista la D.G.R. 24-2481/2026 del 27 aprile 2026 della Giunta regionale, di approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, della durata di quattro anni , per la promozione di strategie condivise attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori ubicate sul

territorio della Regione, che si pone in continuità con il Protocollo d'intesa approvato nel 2016 e poi rinnovato nel 2018 e nel 2021;

Richiamata, da ultimo, la D.U.P. 46/2021 del 18 marzo 2021 del Consiglio regionale, di presa d'atto dello schema di Protocollo d'intesa tra il Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte e il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori in Piemonte;

Rilevato, quindi, che gli Enti firmatari del protocollo intendono dare continuità alla positiva esperienza nell'attuazione degli interventi di vigilanza, conservando sostanzialmente integri i contenuti e gli impegni delle Parti;

Considerato che lo schema di Protocollo (**Allegato A**), prevede la prosecuzione, tra la Procura Minorenni, la Regione Piemonte, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro di Giustizia Minorile, della collaborazione nell'ambito delle attività in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori e giovani adulti;

Considerato che si rende necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto dello schema di proroga del Protocollo di intesa citato, che ha durata quadriennale e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

Dato atto che il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza pro-tempore provvederà alla sottoscrizione dell'atto "*Schema del Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori sul territorio del Piemonte*" tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, secondo lo schema allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

L'Ufficio di Presidenza, all'**unanimità dei presenti**,

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'allegato *"Schema del Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori sul territorio del Piemonte"* tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, secondo lo schema allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

2. di prendere atto che il suddetto Protocollo ha durata quadriennale e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

3. di prendere atto, per le ragioni illustrate in premessa, che il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza pro-tempore procederà alla sottoscrizione dello *"Schema del Protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise e attività di raccordo e collegamento in materia di vigilanza sulle strutture residenziali per minori sul territorio del Piemonte"*;

4. di dare mandato alla struttura competente di adottare gli atti amministrativi e procedere agli adempimenti organizzativi necessari e conseguenti.

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA ,**

LA REGIONE PIEMONTE,

**IL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL PIEMONTE, LA VALLE D'AOSTA E
LA LIGURIA,**

IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITA' DI RACCORDO E
COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI
PER MINORI**

SUL TERRITORIO DEL PIEMONTE

TRA

La Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura Minorenni", con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, n. 325 (codice fiscale 96634950016), nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Emma Avezzù, nata a il, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Procura Minorenni;

E

La Regione Piemonte – con sede legale in Torino – Piazza Piemonte n. 1 (codice fiscale 80087670016), nella persona del Vicepresidente con deleghe alle Politiche sociali e dell'integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini, Lavoro e welfare aziendale Dr. Maurizio Raffaello Marrone, nato a....., il.....domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede della Regione Piemonte;

E

Il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria di seguito denominato "Centro di Giustizia Minorile" con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 327, Torino (codice fiscale 97566240012) nella persona del Dr. Antonio Pappalardo, nato ail....., domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso la sede del centro per la Giustizia Minorile, Torino;

E

Il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di seguito denominato "Garante", nella persona del Dr. Giovanni Ravalli, nato a....., il....., domiciliato ai fini del presente protocollo presso la sede del Consiglio regionale, Piazza Solferino 22 Torino;

PREMESSO CHE:

Il 3° comma dell'art. 9 della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e può procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo;

la Legge Regionale n. 1 dell'8/01/2004 stabilisce, all'art. 26, che la funzione di vigilanza, espletata dalle Commissioni territorialmente competenti, consiste nella

verifica e nel controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie pubbliche e private a ciclo residenziale e, in particolare, nella verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualità della vita e il benessere fisico e psichico delle persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture;

la Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 "Istituzione del garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza", prevede, all'art. 2 comma 1, lettera g), che il Garante "concorre anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698", alla successiva lettera i) che il Garante "concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato"; ed infine alla lettera m) del medesimo comma, che il Garante "svolge un'azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con decreto del TM";

il D.P.R. 448 del 22/09/1988 e il D.Lgs. n.272 del 28/07/1989, la Legge 117 del 11/08/2014 e il D.lgs. n. 121 del 02/10/2018 prevedono che il Centro di Giustizia Minorile, per il tramite dei propri servizi minorili (tra cui gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti Penali per i Minorenni, i Centri di Prima Accoglienza) sia chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti in ambito penale di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni a carico di minori e giovani adulti fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

il D.Lgs. n. 272 del 28/07/1989 all'art. 10 definisce altresì i criteri gestionali e organizzativi a cui le comunità, che stipulano convenzioni con il Centro di Giustizia Minorile, devono rispondere; la Circolare 2/2017 e l'Avviso pubblico del 2017, aggiornato al 01/07/2024, per la Costituzione dell'"Elenco Aperto delle Strutture

Residenziali che accolgono minori e giovani sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile” del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, prevedono che il Centro di Giustizia Minorile istituisca al proprio interno un Gruppo di Monitoraggio Comunità con il compito di effettuare verifiche presso le strutture residenziali approvate e iscritte in tale Elenco Aperto, in ordine al servizio e alla qualità delle prestazioni rese e alla sussistenza dei requisiti funzionali ed organizzativi;

Il soggetto minorenni differisce notevolmente dall’adulto e necessita di un servizio di accoglienza, educativo e di cura il più possibile aderente a un modello relazionale/familiare funzionale al suo benessere psicofisico e che la verifica di tale funzionalità tanto più risulta efficace, quanto più si basa su un’azione integrata dei diversi soggetti che hanno competenza sulla materia;

la Procura per i Minorenni, la Regione Piemonte, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e il Centro di Giustizia Minorile, auspicano di continuare ad individuare ed attivare modalità operative strutturate per garantire, nel rispetto dei reciproci mandati istituzionali, un proficuo scambio di informazioni e collaborazione attiva, funzionale ad innalzare gli standard qualitativi delle Comunità per Minori sotto il profilo sia organizzativo sia strutturale e conseguentemente la qualità dell’ambiente di vita dei minori collocati in comunità;

VISTE

la normativa nazionale sulla materia e, in particolare, l’art. 6 comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

la normativa regionale e, in particolare, la D.G.R. n. 25-5079 del 18 dicembre 2012 “Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori. Revoca della D.G.R. n. 41-12003 del

15/03/2004”, e s.m.i. che ridefinisce le tipologie di struttura per minori e i relativi requisiti strutturali e gestionali;

la D.G.R. n. 22-8704 del 05 aprile 2019 “Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 con riferimento ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori”;

la D.G.R. n. 7-2645 del 22 dicembre 2020 “Aggiornamento degli indirizzi per l'esercizio delle funzioni e le attività relative alla autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative di cui all'art.26 c.1 della L.R. 1/2004 e s.m.i. Revoca delle DDGR n. 124-18354 del 14 aprile 1997 e n. 32-8191 dell'11.02.2008”;

la D.G.R. n. 24-6579 del 28 ottobre 2013 “Nuove linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali in ordine alle modalità organizzative e di funzionamento delle Commissioni di Vigilanza per le attività di verifica sulle strutture sanitarie private. Revoca della D.G.R. n. 57-13642 del 22/03/2010”, che approva le linee guida per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Commissioni di Vigilanza delle ASL in materia di strutture sanitarie private;

la L.R. n. 17/2022 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d'origine”;

le “Linee di indirizzo per l'accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni”, approvate con Intesa n. 17/CU dell'8 febbraio 2024.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente protocollo ha come oggetto la collaborazione tra la Procura Minorenni, la Regione Piemonte, il Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Centro di

Giustizia Minorile, in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori e giovani adulti.

Tale collaborazione tende a:

- rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa, ma operanti su un obiettivo comune;
- potenziare gli esiti dell'attività di controllo sulle strutture autorizzate, così da consentire di valorizzare quelle che garantiscono un tangibile intervento educativo e di aiuto alla crescita dei minori e di promuovere il miglioramento della qualità complessiva del sistema di accoglienza;
- promuovere un sistema per la ricognizione delle presenze nelle strutture autorizzate e per il raccordo e la condivisione delle informazioni detenute dai firmatari e dalle Commissioni di Vigilanza, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- favorire l'emersione di eventuali strutture che ospitano minori senza alcuna autorizzazione.

Fine ultimo della collaborazione è garantire un'azione sinergica e integrata, che tenda alla tutela del maggior benessere psicofisico possibile dei minori ospitati presso le strutture residenziali per minori.

ART. 2

Modalità di effettuazione

La collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di dati, nel rispetto delle reciproche competenze e della privacy dei minori ospiti, secondo quanto previsto dall'art. 9. Si concretizza nella costituzione di un tavolo, che si riunisce a cadenza almeno trimestrale e preferibilmente mensile, di confronto e coordinamento tra le parti, con il coinvolgimento delle Commissioni di Vigilanza e dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Torino.

ART. 3

Impegni comuni

Le parti si impegnano a:

- curare la raccolta dei dati disponibili relativi all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante e di disporre di dati certi in un arco temporale significativo;
- comunicarsi reciprocamente i dati e le informazioni relative alle Comunità, anche in esito alle ispezioni/sopralluoghi effettuati;
- costruire procedure idonee alla diffusione a tutti i servizi (sociali e sanitari) regionali, competenti per il collocamento dei minori nelle comunità a valenza sociale o sanitaria, della documentazione relativa alla situazione delle strutture, rilevata attraverso le ispezioni effettuate dagli organi competenti;
- concordare le date degli incontri periodici e parteciparvi, preparando il materiale utile a un confronto attivo e fruttuoso;
- condividere criteri e parametri per omogeneizzare l'attività di vigilanza sulle strutture per i minori
- definire le informazioni e i dati di reciproco interesse che ogni Commissione di Vigilanza deve rilevare in occasione dello svolgimento delle attività di competenza;
- condividere strategie e procedure volte, da un lato, a fronteggiare le criticità rilevate nelle strutture, e dall'altro, a monitorare e sostenere azioni migliorative messe in atto dalle stesse;
- condividere all'interno del tavolo le buone pratiche messe in atto dalle comunità;
- mantenere un'attenzione costante circa i bisogni emergenti dell'utenza e l'efficacia delle strutture in risposta agli stessi, con riflessione su possibili interventi a sostegno.

ART. 4

Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni

In particolare, la Procura Minorenni si impegna a segnalare alle Commissioni di Vigilanza, alla Regione Piemonte, al Centro di Giustizia Minorile ed al Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza gli esiti della propria attività ispettiva, evidenziando le eventuali criticità riscontrate per le valutazioni di competenza.

ART. 5

Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in collaborazione con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, si impegna a:

- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate all'implementazione delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e smi;

La Regione Piemonte, inoltre, si impegna a:

- dare indicazioni alle Comunità affinché comunichino, mensilmente (entro il 5 di ogni mese), il numero e l'elenco degli ospiti alla Commissione di Vigilanza competente per territorio; tali elenchi dovranno essere raccolti e trasmessi mensilmente dalle rispettive Commissioni di Vigilanza alla Procura Minorenni;
- stimolare le Commissioni di Vigilanza, affinché forniscano alla Procura Minorenni, alla Regione Piemonte e al Centro di Giustizia Minorile un elenco (denominazione Comunità, indirizzo, indicazione della Società/cooperativa/Ente gestore ed indicazione della sede legale, generalità del rappresentante legale, recapiti tel/fax/e-mail/PEC) delle strutture residenziali per minori di propria competenza, e comunichino le eventuali modifiche, nonché copia dei Verbali delle attività ispettive.

ART. 6

Impegni del Centro di Giustizia Minorile

Il Centro per la Giustizia Minorile si impegna a:

- comunicare alla Procura Minorenni, alla Regione Piemonte, al Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e alle Commissioni di Vigilanza territorialmente competenti, le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza per il tramite dei servizi minorili della giustizia, nonché attraverso le verifiche effettuate direttamente presso le strutture residenziali che ospitano minori e giovani sottoposti a provvedimento penale;
- collaborare alla circolarità delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, e curarne la diffusione tra gli operatori dei propri servizi che sono chiamati a seguire e monitorare i percorsi dei minori e giovani sottoposti a provvedimento penale;
- fornire informazioni in merito all'evoluzione della tipologia dell'utenza in carico alla Giustizia Minorile;

-aggiornare periodicamente i Soggetti firmatari e le commissioni di vigilanza rispetto alle strutture iscritte nell'Elenco Aperto delle strutture residenziali che ospitano minori e giovani sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile.

ART. 7

Impegni del Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza si impegna a:

-condividere con la Procura Minorenni, la Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile e le Commissioni di Vigilanza le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle funzioni di propria competenza, ai sensi della LR 31/2009, evidenziando eventuali criticità e condividendo, anche al fine di promozione, eventuali buone prassi;

-collaborare con la Regione Piemonte nella realizzazione delle seguenti attività:

- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'implementazione delle pratiche esistenti in particolare relative agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla L.184/83 e smi.

ART. 8

Corrispettivi economici

Il presente protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti e raccolti in conseguenza della sottoscrizione del presente Protocollo sono considerati strettamente riservati e sono trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 10

Efficacia

Il presente protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione per la durata di quattro anni e sarà rinnovato alla scadenza mediante atto formale, non comportando alcun onere di spesa a carico delle parti.

In caso di violazione degli impegni di cui al presente protocollo, lo stesso perderà immediatamente efficacia e ciascuna parte sarà liberata dai relativi impegni, previa contestazione in contraddittorio delle inadempienze.

ART. 11

Norma finale

Il presente protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 4 della tariffa, parte II, del DPR 131/1986 e s.m.i.

Per la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni:
Il Procuratore della Repubblica

Per la Regione Piemonte:
L'Assessore delegato

Per il Centro per la
Giustizia Minorile
Il Direttore Interregionale

Il Garante Regionale
per l'Infanzia e l'Adolescenza

ALLEGATO

PROSPETTI CONTATTI

PROCURA della REPUBBLICA

*presso il TRIBUNALE per i MINORENNI
del Piemonte e Valle d'Aosta*

| <i>NOMINATIVO</i> | <i>MANSIONE</i> | <i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i> |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | |
| | | |

*COMMISSIONE di VIGILANZA
di*

| <i>NOMINATIVO</i> | <i>MANSIONE</i> | <i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i> |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | |
| | | |

Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

| <i>NOMINATIVO</i> | <i>MANSIONE</i> | <i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i> |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | |
| | | |

Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza

| <i>NOMINATIVO</i> | <i>MANSIONE</i> | <i>RECAPITI tel/fax/e-mail</i> |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | |
| | | |